

COMUNE DI CETARA



TORRENTE CETUS VALLONE AFFLUENTE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 1° LOTTO



PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA: Ing. Fabio Mastellone di Castelvete

ELABORATO:

Schema di contratto

ALLEGATO:

N

SCALA:

—

DATA:

LUGLIO 2020

EMESSO PER:

REV.:

REDAZIONE:

Geom. D. Mele

VERIFICA:

Ing. P. Mastellone

APPROVAZIONE:

Ing. F. Mastellone

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CETARA

REP. N. _____ CETARA (SA)

**CONTRATTO DI APPALTO PER “LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO - FORESTALE TORRENTE CETUS E SUO VALLONE
AFFLUENTE ”**

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, nell'Ufficio di
Segreteria della Comune di Cetara con sede in Cetara, avanti a me
....., abilitato a rogare gli atti
ed i contratti, nell'esclusivo interesse del Comune suddetto, ai sensi dell'art.
97, comma 4, lett. C) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono comparsi:

1) il Comune di Cetara, C.F., rappresentata
da..... domiciliato per la carica presso il
Comune di Cetara, nella sua qualità di Responsabile Ufficio Tecnico del
Comune, per conto, in nome e nell'interesse del quale interviene nel presente
atto.

2) la società _____, con
sede in _____, _____ n. _____, C.A.P. _____ codice fiscale e P.
IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la
_____ numero _____ rappresentata dal Signor _____,
nato a _____ il _____ residente in
_____.

Detti comparenti della cui identità personale io Segretario rogante sono
certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di , è stato approvato il

progetto definitivo dell'intervento di che trattasi;

- con deliberazione di Giunta n. ____ del _____, è stato approvato il

progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi;

- con determinazione del Comune di Cetara n. ____ del _____ è stata

indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n.

76/2020 per la realizzazione dell'intervento de quo per l'importo

complessivo a base di gara di € _____ IVA esclusa di cui € _____

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in base alle risultanze della gara, riportate in appositi verbali in data

_____, al quale si fa pieno riferimento, i lavori in oggetto sono stati

aggiudicati a “ _____ ” , per avere questa

offerta il prezzo complessivo di Euro _____ oltre ad Euro _____

per oneri per la sicurezza, per cui l'importo del presente contratto, in seguito

all'offerta di ribasso percentuale pari al _____, risulta pari a Euro

_____ come di seguito specificato:

a) Euro _____ per i lavori al netto del ribasso d'asta del.....;

b) Euro _____ per oneri per la sicurezza per un totale di Euro _____

oltre IVA come per legge.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto,

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il Comune di Cetara affida alla società

“ _____ ” (d'ora innanzi anche Appaltatore), che

accetta, senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di “LAVORI DI

SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE TORRENTE CETUS E
SUO VALLONE AFFLUENTE” - I STRALCIO.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati e in conformità al progetto esecutivo approvato con _____, che il medesimo Appaltatore dichiara di aver esaminato e di ben conoscere, ritenendolo completo ed esaustivo.

Art. 2 - Importo del contratto – appalto a misura

1. L'importo contrattuale al netto dell'I.V.A. ammonta ad Euro -----
(diconsi euro -----) di cui:

a) Euro----- per lavori

b) Euro ----- per oneri costi della sicurezza.

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5bis, del d. lgs. n. 50/2006 e, pertanto, detto importo può variare, in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo capoverso. I prezzi unitari in elenco sono fissi e invariabili ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori. Detti prezzi sono vincolanti per la definizione, la valutazione e la contabilizzazione di eventuali varianti, modifiche, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016, e che siano estranee ai lavori previsti nel progetto esecutivo messo in gara nonché ai lavori in economia. E’ esclusa l’applicazione dell’art. 1664, comma 1, del Cod. Civ.. .

3. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 non si può procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga:

a) ad ottemperare agli ordini di servizio con cui il Responsabile del Procedimento o il Direttore dei Lavori impartiscono le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione dei lavori;

b) ad eseguire i lavori in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, nel rispetto delle disposizioni tecnico-giuridiche di cui al progetto esecutivo, di quelle previste nei piani di sicurezza e nelle norme vigenti in materia di lavori pubblici. Tali norme e documenti, anche se materialmente non allegati al presente, ne formano parte integrante e sostanziale a conferma della conoscenza e dell'accettazione incondizionata;

c) ad osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi di lavoro nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, in particolare le disposizioni inerenti alla manodopera;

d) ad osservare quanto disposto dal “*Codice del comportamento dei dipendenti pubblici*” approvato con DPR del 16 aprile 2013 n. 62

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge ed hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

Lavori a Misura

3. La contabilizzazione dei lavori è a misura, applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari fornito in gara, al netto del ribasso offerto dall'appaltatore. Per ciascun SAL, da emettere con cadenza mensile, si procede a misurare i lavori eseguiti e, conseguentemente, ad applicare i prezzi contrattuali per la redazione dello stato d'avanzamento con le modalità previste dal Capitolato speciale d'Appalto.

4. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 5 - Controlli

1. L'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

2. Il direttore dei lavori è tenuto a verificare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Art. 6 – Anticipazioni e Pagamenti

1. L'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento, in base all'art. 207, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. L'anticipazione del prezzo va corrisposta all'appaltatore, qualora lo stesso lo richieda, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Gli stati di avanzamento dei lavori sono emessi con cadenza bimestrale. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1 ultimo capoverso, del D. Lgs n. 50/2016, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione

degli stessi. I pagamenti delle rate di acconto del corrispettivo di appalto e di quella di saldo sono eseguiti nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute a

all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto allo stesso subappaltatore.

6. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro **60 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo ed è subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e la data della sua definitività. All'esito positivo del Collaudo/regolare esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Pagamento finale ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

9. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - Termine per l'esecuzione – Penali

1. I lavori devono avere inizio entro **45 giorni** dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in **300 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna ovvero, nel caso di consegne parziali dall'ultimo verbale di consegna dei lavori.

3. L'Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penali:

a) una penale pari al tre per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori;

b) una penale pari al tre per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data di consegna degli stessi. Tale penale non sarà applicata se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori;

c) una penale pari al tre per mille dell'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella ripresa dei lavori a

seguito di sospensione degli stessi, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

d) una penale pari al tre per mille dell'importo dei lavori da ripristinare/eseguire per ogni giorno di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può, ai sensi dell'art. 107 del Codice, disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

5. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale

imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

7. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

8. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei

lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

9. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile, e secondo criteri individuati nell'art. 10 comma 2 del DM n. 49/2018.

Nello specifico, il risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo

contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali

10. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Art. 10 - Modifiche e Varianti

1. Le modifiche e le varianti del contratto sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e saranno oggetto di apposita perizia redatta in base all'elenco prezzi contrattuali e ad eventuali nuovi prezzi concordati con relativo verbale in base a quanto disposto dal DM 49/2018.

2. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del DM n. 49/2018, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'impor-to contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP

Art. 11 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di **Euro**_____ Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del _____ dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro **7 giorni** dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino all'emissione del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione (art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i).

4. È a carico dell'Appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'Appaltatore deve produrre, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, emessa

il _____ da _____ per un importo garantito di **Euro** _____ a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione ed **Euro** _____ per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è consentito nei limiti di legge.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (Piano di Sicurezza e Coordinamento o Piano Sostitutivo di Sicurezza, Piano Operativo di Sicurezza).

Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa.

Art. 15 - Collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative

prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

3. Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ripristinare le parti dell'opera, che risulteranno alterate nell'eseguire tali verifiche.

4. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che vi si provveda d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

5. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Art. 16 – Risoluzione e Recesso

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dello stesso nel rispetto di quanto previsto dell'art. 109 del Codice.

Art. 17 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, sarà portata alla cognizione esclusiva del Foro competente per territorio.

Art. 18 – Clausola di manleva

1. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne a prima richiesta la Committente da:

a) qualsiasi responsabilità ed onere di qualunque natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore di leggi, decreti, regolamenti, ordini di autorità centrali e/o periferiche;

b) qualsiasi pretesa, richiesta, azione, procedimento, sanzione, penalità, costo, spesa, danno, lodo arbitrale, sentenza e qualsiasi responsabilità che possa comunque ed in qualsiasi momento sorgere (ivi comprese tasse e spese legali) causata da un qualsivoglia inadempimento o violazione di legge imputabile all'Appaltatore od a un suo subappaltatore ovvero da un qualsiasi fatto colposo o doloso commesso dall'Appaltatore, del suo personale o di un suo subappaltatore.

2. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'impegno di manlevare immediatamente e incondizionatamente la Stazione Appaltante da qualsiasi azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della stessa Stazione Appaltante e derivante da un inadempimento, una violazione di legge o da un qualsiasi fatto doloso o colposo commesso dall'Appaltatore, dal suo personale o da un subappaltatore in relazione al presente contratto o ad eventuali subappalti. Tale impegno include l'obbligo

dell'Appaltatore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata da un soggetto ai danni della Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

Art. 18 – Oneri comunicativi

1. L'Appaltatore si obbliga:

a) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

b) a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza ed eventualmente dal Piano Sostitutivo di Sicurezza (in assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Articolo 20 – Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

rilevi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

le vie di accesso al cantiere;

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 21 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di **Euro** _____, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi:

a) per il Comune di Cetara: _____

b) per l'Appaltatore: _____

Art. 22 – Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma sottoscritti e depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Il progetto esecutivo;
- il Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nella parte vigente;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- l'Offerta dell'Appaltatore;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il computo metrico estimativo;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008;
- le polizze di garanzia.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CETARA

REP. N. _____ CETARA (SA)

**CONTRATTO DI APPALTO PER “LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO - FORESTALE TORRENTE CETUS E SUO VALLONE
AFFLUENTE ”**

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, nell'Ufficio di
Segreteria della Comune di Cetara con sede in Cetara, avanti a me
....., abilitato a rogare gli atti
ed i contratti, nell'esclusivo interesse del Comune suddetto, ai sensi dell'art.
97, comma 4, lett. C) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono comparsi:

1) il Comune di Cetara, C.F., rappresentata
da..... domiciliato per la carica presso il
Comune di Cetara, nella sua qualità di Responsabile Ufficio Tecnico del
Comune, per conto, in nome e nell'interesse del quale interviene nel presente
atto.

2) la società _____, con
sede in _____, _____ n. _____, C.A.P. _____ codice fiscale e P.
IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la
_____ numero _____ rappresentata dal Signor _____,
nato a _____ il _____ residente in
_____.

Detti comparenti della cui identità personale io Segretario rogante sono
certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di , è stato approvato il

progetto definitivo dell'intervento di che trattasi;

- con deliberazione di Giunta n. ____ del _____, è stato approvato il

progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi;

- con determinazione del Comune di Cetara n. ____ del _____ è stata

indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n.

76/2020 per la realizzazione dell'intervento de quo per l'importo

complessivo a base di gara di € _____ IVA esclusa di cui € _____

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in base alle risultanze della gara, riportate in appositi verbali in data

_____, al quale si fa pieno riferimento, i lavori in oggetto sono stati

aggiudicati a “ _____ ” , per avere questa

offerta il prezzo complessivo di Euro _____ oltre ad Euro _____

per oneri per la sicurezza, per cui l'importo del presente contratto, in seguito

all'offerta di ribasso percentuale pari al _____, risulta pari a Euro

_____ come di seguito specificato:

a) Euro _____ per i lavori al netto del ribasso d'asta del.....;

b) Euro _____ per oneri per la sicurezza per un totale di Euro _____

oltre IVA come per legge.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto,

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il Comune di Cetara affida alla società

“ _____ ” (d'ora innanzi anche Appaltatore), che

accetta, senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di “LAVORI DI

SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE TORRENTE CETUS E
SUO VALLONE AFFLUENTE” - I STRALCIO.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati e in conformità al progetto esecutivo approvato con _____, che il medesimo Appaltatore dichiara di aver esaminato e di ben conoscere, ritenendolo completo ed esaustivo.

Art. 2 - Importo del contratto – appalto a misura

1. L'importo contrattuale al netto dell'I.V.A. ammonta ad Euro -----
(diconsi euro -----) di cui:

a) Euro----- per lavori

b) Euro ----- per oneri costi della sicurezza.

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5bis, del d. lgs. n. 50/2006 e, pertanto, detto importo può variare, in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo capoverso. I prezzi unitari in elenco sono fissi e invariabili ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori. Detti prezzi sono vincolanti per la definizione, la valutazione e la contabilizzazione di eventuali varianti, modifiche, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016, e che siano estranee ai lavori previsti nel progetto esecutivo messo in gara nonché ai lavori in economia. E’ esclusa l’applicazione dell’art. 1664, comma 1, del Cod. Civ.. .

3. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 non si può procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga:

a) ad ottemperare agli ordini di servizio con cui il Responsabile del Procedimento o il Direttore dei Lavori impartiscono le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione dei lavori;

b) ad eseguire i lavori in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, nel rispetto delle disposizioni tecnico-giuridiche di cui al progetto esecutivo, di quelle previste nei piani di sicurezza e nelle norme vigenti in materia di lavori pubblici. Tali norme e documenti, anche se materialmente non allegati al presente, ne formano parte integrante e sostanziale a conferma della conoscenza e dell'accettazione incondizionata;

c) ad osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi di lavoro nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, in particolare le disposizioni inerenti alla manodopera;

d) ad osservare quanto disposto dal “*Codice del comportamento dei dipendenti pubblici*” approvato con DPR del 16 aprile 2013 n. 62

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge ed hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

Lavori a Misura

3. La contabilizzazione dei lavori è a misura, applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari fornito in gara, al netto del ribasso offerto dall'appaltatore. Per ciascun SAL, da emettere con cadenza mensile, si procede a misurare i lavori eseguiti e, conseguentemente, ad applicare i prezzi contrattuali per la redazione dello stato d'avanzamento con le modalità previste dal Capitolato speciale d'Appalto.

4. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 5 - Controlli

1. L'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

2. Il direttore dei lavori è tenuto a verificare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Art. 6 – Anticipazioni e Pagamenti

1. L'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento, in base all'art. 207, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. L'anticipazione del prezzo va corrisposta all'appaltatore, qualora lo stesso lo richieda, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Gli stati di avanzamento dei lavori sono emessi con cadenza bimestrale. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1 ultimo capoverso, del D. Lgs n. 50/2016, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione

degli stessi. I pagamenti delle rate di acconto del corrispettivo di appalto e di quella di saldo sono eseguiti nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute a

all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto allo stesso subappaltatore.

6. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro **60 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo ed è subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e la data della sua definitività. All'esito positivo del Collaudo/regolare esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Pagamento finale ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

9. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - Termine per l'esecuzione – Penali

1. I lavori devono avere inizio entro **45 giorni** dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in **300 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna ovvero, nel caso di consegne parziali dall'ultimo verbale di consegna dei lavori.

3. L'Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penali:

a) una penale pari al tre per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori;

b) una penale pari al tre per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data di consegna degli stessi. Tale penale non sarà applicata se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori;

c) una penale pari al tre per mille dell'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella ripresa dei lavori a

seguito di sospensione degli stessi, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

d) una penale pari al tre per mille dell'importo dei lavori da ripristinare/eseguire per ogni giorno di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può, ai sensi dell'art. 107 del Codice, disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

5. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale

imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

7. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

8. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei

lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

9. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile, e secondo criteri individuati nell'art. 10 comma 2 del DM n. 49/2018.

Nello specifico, il risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo

contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali

10. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Art. 10 - Modifiche e Varianti

1. Le modifiche e le varianti del contratto sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e saranno oggetto di apposita perizia redatta in base all'elenco prezzi contrattuali e ad eventuali nuovi prezzi concordati con relativo verbale in base a quanto disposto dal DM 49/2018.

2. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del DM n. 49/2018, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'impor-to contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP

Art. 11 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di **Euro**_____ Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del _____ dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro **7 giorni** dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino all'emissione del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione (art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i).

4. È a carico dell'Appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'Appaltatore deve produrre, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, emessa

il _____ da _____ per un importo garantito di **Euro** _____ a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione ed **Euro** _____ per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è consentito nei limiti di legge.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (Piano di Sicurezza e Coordinamento o Piano Sostitutivo di Sicurezza, Piano Operativo di Sicurezza).

Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa.

Art. 15 - Collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative

prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

3. Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ripristinare le parti dell'opera, che risulteranno alterate nell'eseguire tali verifiche.

4. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che vi si provveda d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

5. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Art. 16 – Risoluzione e Recesso

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dello stesso nel rispetto di quanto previsto dell'art. 109 del Codice.

Art. 17 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, sarà portata alla cognizione esclusiva del Foro competente per territorio.

Art. 18 – Clausola di manleva

1. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne a prima richiesta la Committente da:

- a) qualsiasi responsabilità ed onere di qualunque natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore di leggi, decreti, regolamenti, ordini di autorità centrali e/o periferiche;
- b) qualsiasi pretesa, richiesta, azione, procedimento, sanzione, penalità, costo, spesa, danno, lodo arbitrale, sentenza e qualsiasi responsabilità che possa comunque ed in qualsiasi momento sorgere (ivi comprese tasse e spese legali) causata da un qualsivoglia inadempimento o violazione di legge imputabile all'Appaltatore od a un suo subappaltatore ovvero da un qualsiasi fatto colposo o doloso commesso dall'Appaltatore, del suo personale o di un suo subappaltatore.

2. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'impegno di manlevare immediatamente e incondizionatamente la Stazione Appaltante da qualsiasi azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della stessa Stazione Appaltante e derivante da un inadempimento, una violazione di legge o da un qualsiasi fatto doloso o colposo commesso dall'Appaltatore, dal suo personale o da un subappaltatore in relazione al presente contratto o ad eventuali subappalti. Tale impegno include l'obbligo

dell'Appaltatore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata da un soggetto ai danni della Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

Art. 18 – Oneri comunicativi

1. L'Appaltatore si obbliga:

a) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

b) a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza ed eventualmente dal Piano Sostitutivo di Sicurezza (in assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Articolo 20 – Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

le vie di accesso al cantiere;

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 21 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di **Euro** _____, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi:

a) per il Comune di Cetara: _____

b) per l'Appaltatore: _____

Art. 22 – Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma sottoscritti e depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Il progetto esecutivo;
- il Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nella parte vigente;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- l'Offerta dell'Appaltatore;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il computo metrico estimativo;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008;
- le polizze di garanzia.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CETARA

REP. N. _____ CETARA (SA)

**CONTRATTO DI APPALTO PER “LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO - FORESTALE TORRENTE CETUS E SUO VALLONE
AFFLUENTE ”**

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, nell'Ufficio di
Segreteria della Comune di Cetara con sede in Cetara, avanti a me
....., abilitato a rogare gli atti
ed i contratti, nell'esclusivo interesse del Comune suddetto, ai sensi dell'art.
97, comma 4, lett. C) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono comparsi:

1) il Comune di Cetara, C.F., rappresentata
da..... domiciliato per la carica presso il
Comune di Cetara, nella sua qualità di Responsabile Ufficio Tecnico del
Comune, per conto, in nome e nell'interesse del quale interviene nel presente
atto.

2) la società _____, con
sede in _____, _____ n. _____, C.A.P. _____ codice fiscale e P.
IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la
_____ numero _____ rappresentata dal Signor _____,
nato a _____ il _____ residente in
_____.

Detti comparenti della cui identità personale io Segretario rogante sono
certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di , è stato approvato il

progetto definitivo dell'intervento di che trattasi;

- con deliberazione di Giunta n. ____ del _____, è stato approvato il

progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi;

- con determinazione del Comune di Cetara n. ____ del _____ è stata

indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n.

76/2020 per la realizzazione dell'intervento de quo per l'importo

complessivo a base di gara di € _____ IVA esclusa di cui € _____

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in base alle risultanze della gara, riportate in appositi verbali in data

_____, al quale si fa pieno riferimento, i lavori in oggetto sono stati

aggiudicati a “ _____ ” , per avere questa

offerta il prezzo complessivo di Euro _____ oltre ad Euro _____

per oneri per la sicurezza, per cui l'importo del presente contratto, in seguito

all'offerta di ribasso percentuale pari al _____, risulta pari a Euro

_____ come di seguito specificato:

a) Euro _____ per i lavori al netto del ribasso d'asta del.....;

b) Euro _____ per oneri per la sicurezza per un totale di Euro _____

oltre IVA come per legge.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto,

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il Comune di Cetara affida alla società

“ _____ ” (d'ora innanzi anche Appaltatore), che

accetta, senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di “LAVORI DI

SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE TORRENTE CETUS E
SUO VALLONE AFFLUENTE” - I STRALCIO.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati e in conformità al progetto esecutivo approvato con _____, che il medesimo Appaltatore dichiara di aver esaminato e di ben conoscere, ritenendolo completo ed esaustivo.

Art. 2 - Importo del contratto – appalto a misura

1. L'importo contrattuale al netto dell'I.V.A. ammonta ad Euro -----
(diconsi euro -----) di cui:

a) Euro----- per lavori

b) Euro ----- per oneri costi della sicurezza.

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5bis, del d. lgs. n. 50/2006 e, pertanto, detto importo può variare, in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo capoverso. I prezzi unitari in elenco sono fissi e invariabili ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori. Detti prezzi sono vincolanti per la definizione, la valutazione e la contabilizzazione di eventuali varianti, modifiche, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016, e che siano estranee ai lavori previsti nel progetto esecutivo messo in gara nonché ai lavori in economia. E’ esclusa l’applicazione dell’art. 1664, comma 1, del Cod. Civ.. .

3. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 non si può procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga:

a) ad ottemperare agli ordini di servizio con cui il Responsabile del Procedimento o il Direttore dei Lavori impartiscono le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione dei lavori;

b) ad eseguire i lavori in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, nel rispetto delle disposizioni tecnico-giuridiche di cui al progetto esecutivo, di quelle previste nei piani di sicurezza e nelle norme vigenti in materia di lavori pubblici. Tali norme e documenti, anche se materialmente non allegati al presente, ne formano parte integrante e sostanziale a conferma della conoscenza e dell'accettazione incondizionata;

c) ad osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi di lavoro nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, in particolare le disposizioni inerenti alla manodopera;

d) ad osservare quanto disposto dal “*Codice del comportamento dei dipendenti pubblici*” approvato con DPR del 16 aprile 2013 n. 62

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge ed hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

Lavori a Misura

3. La contabilizzazione dei lavori è a misura, applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari fornito in gara, al netto del ribasso offerto dall'appaltatore. Per ciascun SAL, da emettere con cadenza mensile, si procede a misurare i lavori eseguiti e, conseguentemente, ad applicare i prezzi contrattuali per la redazione dello stato d'avanzamento con le modalità previste dal Capitolato speciale d'Appalto.

4. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 5 - Controlli

1. L'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

2. Il direttore dei lavori è tenuto a verificare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Art. 6 – Anticipazioni e Pagamenti

1. L'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento, in base all'art. 207, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. L'anticipazione del prezzo va corrisposta all'appaltatore, qualora lo stesso lo richieda, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Gli stati di avanzamento dei lavori sono emessi con cadenza bimestrale. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1 ultimo capoverso, del D. Lgs n. 50/2016, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione

degli stessi. I pagamenti delle rate di acconto del corrispettivo di appalto e di quella di saldo sono eseguiti nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute a

all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto allo stesso subappaltatore.

6. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro **60 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo ed è subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e la data della sua definitività. All'esito positivo del Collaudo/regolare esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Pagamento finale ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

9. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - Termine per l'esecuzione – Penali

1. I lavori devono avere inizio entro **45 giorni** dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in **300 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna ovvero, nel caso di consegne parziali dall'ultimo verbale di consegna dei lavori.

3. L'Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penali:

a) una penale pari al tre per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori;

b) una penale pari al tre per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data di consegna degli stessi. Tale penale non sarà applicata se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori;

c) una penale pari al tre per mille dell'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella ripresa dei lavori a

seguito di sospensione degli stessi, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

d) una penale pari al tre per mille dell'importo dei lavori da ripristinare/eseguire per ogni giorno di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può, ai sensi dell'art. 107 del Codice, disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

5. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale

imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

7. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

8. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei

lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

9. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile, e secondo criteri individuati nell'art. 10 comma 2 del DM n. 49/2018.

Nello specifico, il risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo

contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali

10. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Art. 10 - Modifiche e Varianti

1. Le modifiche e le varianti del contratto sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e saranno oggetto di apposita perizia redatta in base all'elenco prezzi contrattuali e ad eventuali nuovi prezzi concordati con relativo verbale in base a quanto disposto dal DM 49/2018.

2. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del DM n. 49/2018, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'impor-to contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP

Art. 11 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di **Euro**_____ Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del _____ dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro **7 giorni** dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino all'emissione del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione (art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i).

4. È a carico dell'Appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'Appaltatore deve produrre, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, emessa

il _____ da _____ per un importo garantito di **Euro** _____ a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione ed **Euro** _____ per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è consentito nei limiti di legge.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (Piano di Sicurezza e Coordinamento o Piano Sostitutivo di Sicurezza, Piano Operativo di Sicurezza).

Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa.

Art. 15 - Collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative

prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

3. Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ripristinare le parti dell'opera, che risulteranno alterate nell'eseguire tali verifiche.

4. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che vi si provveda d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

5. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Art. 16 – Risoluzione e Recesso

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dello stesso nel rispetto di quanto previsto dell'art. 109 del Codice.

Art. 17 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, sarà portata alla cognizione esclusiva del Foro competente per territorio.

Art. 18 – Clausola di manleva

1. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne a prima richiesta la Committente da:

a) qualsiasi responsabilità ed onere di qualunque natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore di leggi, decreti, regolamenti, ordini di autorità centrali e/o periferiche;

b) qualsiasi pretesa, richiesta, azione, procedimento, sanzione, penalità, costo, spesa, danno, lodo arbitrale, sentenza e qualsiasi responsabilità che possa comunque ed in qualsiasi momento sorgere (ivi comprese tasse e spese legali) causata da un qualsivoglia inadempimento o violazione di legge imputabile all'Appaltatore od a un suo subappaltatore ovvero da un qualsiasi fatto colposo o doloso commesso dall'Appaltatore, del suo personale o di un suo subappaltatore.

2. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'impegno di manlevare immediatamente e incondizionatamente la Stazione Appaltante da qualsiasi azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della stessa Stazione Appaltante e derivante da un inadempimento, una violazione di legge o da un qualsiasi fatto doloso o colposo commesso dall'Appaltatore, dal suo personale o da un subappaltatore in relazione al presente contratto o ad eventuali subappalti. Tale impegno include l'obbligo

dell'Appaltatore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata da un soggetto ai danni della Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

Art. 18 – Oneri comunicativi

1. L'Appaltatore si obbliga:

a) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

b) a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza ed eventualmente dal Piano Sostitutivo di Sicurezza (in assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Articolo 20 – Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

le vie di accesso al cantiere;

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 21 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di **Euro** _____, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi:

a) per il Comune di Cetara: _____

b) per l'Appaltatore: _____

Art. 22 – Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma sottoscritti e depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Il progetto esecutivo;
- il Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nella parte vigente;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- l'Offerta dell'Appaltatore;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il computo metrico estimativo;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008;
- le polizze di garanzia.